



COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Ordinanza N. 33 del 04-05-2020

IL SINDACO

del Comune suddetto:

PREMESSO che a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 11 del 12 marzo 2020 con la quale il Sindaco, tra le altre cose, disponeva la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo solo i servizi afferenti la tumulazione delle salme;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. n. 108 del 27.04.2020), in vigore dal 04 al 17 maggio 2020, che all'art. 1 comma 1 lett. i) oltre a confermare la previsione di cui al DPCM del 10 aprile 2020, prevede in aggiunta "*l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, così come modificata ed integrata con Ordinanza n. 20 del 01 maggio 2020, con la quale, all'art. 7 recante "*visite ai cimiteri*" ordina che "*I Sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale*".

PRESA VISIONE altresì, del comunicato della Curia Arcivescovile della Diocesi di Cefalù del 2 Maggio 2020.

DATO ATTO:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO pertanto, con decorrenza 05 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo centrale, che è possibile contemperare l'esigenza primaria e ineludibile della salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per la sola finalità di rendere visita ai propri cari nei limiti di quanto consentito con i precitati DPCM e in particolare:

- evitare ogni forma di assembramento;
- mantenere la distanza minima di un metro tra una persona e l'altra;
- indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI) e cioè guanti "usa e getta" e mascherine per la protezione delle vie respiratorie;
- celebrazione delle esequie secondo il comunicato della Curia Arcivescovile della Diocesi

di Cefalù del 2 Maggio 2020;

RITENUTO inoltre, al fine di consentire, al custode del cimitero, la possibilità di monitorare l'affluenza dei visitatori, nonché il rispetto delle regole imposte dal DPCM anzidetto, mantenere l'apertura del cimitero solo dall'ingresso principale, tenendo chiuso l'ingresso posto nella parte dell'ampliamento del nuovo cimitero;

RITENUTO altresì di adottare sul territorio comunale misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19;

VISTO l'art. 69 dell'O.R.EE.L.L. vigente in Sicilia;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

O r d i n a

(facendo proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della LR 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo)
1 – con decorrenza 05 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo centrale, è consentito l'accesso al cimitero comunale al fine di permettere ai cittadini di rendere visita ai propri cari;

2- l'accesso al cimitero dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- tutti i giorni, escluso il lunedì giorno di chiusura, dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- evitare ogni forma di assembramento;
- mantenere la distanza minima di un metro tra una persona e l'altra;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e cioè guanti "usa e getta" e mascherine per la protezione delle vie respiratorie
- celebrazione delle esequie secondo il comunicato della Curia Arcivescovile della Diocesi di Cefalù del 2 Maggio 2020;

3- mantenere l'apertura del cimitero solo dall'ingresso principale, tenendo chiuso l'ingresso posto nella parte dell'ampliamento del nuovo cimitero;

4. è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni, anche all'aperto, in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Dispone

la notifica della presente ordinanza:

- al Geom. Fatta Calogero;
- al sig. Fricano Michele – custode del cimitero – al fine di monitorare l'affluenza dei visitatori, nonché il rispetto delle regole di cui sopra;
- al Responsabile del Settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente -;
- alle agenzie di pompe funebri siti nel territorio comunale;
- alla Curia presso diocesi di Cefalù;
- Al locale comando di Polizia Municipale;
- Alla locale stazione della Caserma dei Carabinieri;
- La diffusione della presente Ordinanza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

Avverte altresì

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2

luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

· straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale,
li 04-05-2020

IL SINDACO
Ing. Felice GUGLIELMO

**Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**